

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA Roma, 30 settembre 1987 Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 64572706-54572335

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli recanti, uno la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II: Atti di interesse regionale (Atti della Comunità Economica Europea, dello Stato, ecc.); l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo L. 200 (per ogni sedici pagine o frazioni) Arretrato: il doppio. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria delle Sette Chiese, via delle Sette Chiese, 153, tel. 5500054; Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Libreria Forense, via Marianna Dionigi, 26, tel. 3604693; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A, tel. 6794062; FROSINONE - Libreria Cataldi, piazza Martiri di Valle Rotonda n. 4, tel. 0775/851300; LATINA - Centro Contabile Libreria Amministrativa, via Umberto I n. 59/60, tel. 0773/42826; RIETI - Libreria Moderna di Spedoni Virgilio, via Garibaldi n. 272, tel. 0746/44370; VITERBO - Libreria Benadetti R., Palazzo Uffici Finanziari, Località Pietraro, tel. 0761/35353

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento annuale per Parti I, II e III è di L. 40.000; per le Parti I e II, di L. 30.000; per la Parte III, di L. 10.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione.

INSERZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire alla Direzione del Bollettino almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO, dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 1.000 per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1987, n. 51.

Agevolazioni contributive e creditizie a favore delle imprese artigiane e loro forme associative . . . Pag. 4

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 1987, n. 324.

Legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1. Piano stralcio riguardante il reperimento di giacimenti di calcare per cementeria nei comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina, Mentana, Monterotondo, Palombara Sabina, S. Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri e Tivoli . . . Pag. 14

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 1987, n. 2347.

Comune di Castel Madama. Variante al vigente piano regolatore generale adottata con deliberazione 9 febbraio 1980, n. 25. Reiezione . . . Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1987, n. 3262.

Incarichi da attribuire ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica (D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 885). (Pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» n. 27 del 30 settembre 1987, parte III).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1987, n. 3299.

Comune di Tuscania. Variante al vigente piano regolatore generale concernente destinazione a servizi ed attrezzature private di uso pubblico di un'area in località Sassicheta. Approvazione . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1987, n. 3307.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico nel territorio dei comuni di: Pozzaglia Sabina, Monteleone Sabino, Foggia Moiano, Orvinio, Scandriglia in località denominata «Monti Lucretili» a seguito di decisione della commissione provinciale del 22 settembre 1983 e decisione sulle osservazioni . . . Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1987, n. 3308.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico nel territorio in provincia di Roma, località denominata «Monti Lucretili» a seguito di decisione della commissione provinciale del 22 settembre 1983 e decisione sulle osservazioni . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1987, n. 3718.

Comune di Grottaferrata. Progetto per la realizzazione di un liceo scientifico. Variante al piano regolatore generale legge 3 gennaio 1978, n. 1 . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1986, n. 1375.

Legge n. 987/1931. Autorizzazione ad impiantare un vivaio ed esercitare il commercio di piante, semi e bulbi in comune di Roma alla ditta Palisano Gaetano . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1986, n. 1376.

Legge n. 987/1931. Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, semi e bulbi in comune di Roma alla ditta Retini Dina . . . Pag. 22

del lago artificiale di Tivoli il perimetro segue verso est il tracciato della s.s. n. 5 Tiburtina-Valeria fino al km 58,200 circa per prendere il confine comunale posto tra Arsoli e Roviano e seguirlo fino ad incontrare la ferrovia Roma-L'Aquila che segue fino al confine regionale Lazio-Abruzzo per riprendere quindi (a quota 577 circa) il confine posto tra i comuni di Riofreddo e Vallinfreda.

Il perimetro segue tale confine comunale fino all'incontro a quota 787 circa con la strada provinciale per Orvinio; segue tale strada fino al confine tra la provincia di Roma e Rieti, segue tale linea di confine fino ai comuni di Nerola e Montorio Romano. Raggiunge quindi la strada che da Nerola conduce a Montorio Romano per proseguire verso sud lungo la mulattiera prima e lungo il sentiero poi segnati sulla carta I.G.M. fino ad incontrare prendendo verso est, la strada congiungente Moricone e Monte Flavio; al bivio posto sotto il colle Palombara segue la strada Palombara Sabina-Marcellina e qui, al bivio prende la strada per Tivoli.

Segue quest'ultima strada verso sud fino a giungere al bivio di partenza posto a nord del lago artificiale di Tivoli ».

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12,30.

Il presidente
DI GESO

La segretaria
GRANATA

Il Presidente
LANDI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 9 luglio 1987, verbale 806/188.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1987, n. 3718.

Comune di Grottaferrata. Progetto per la realizzazione di un liceo scientifico. Variante al piano regolatore generale legge 3 gennaio 1978, n. 1.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Ritenuto che con deliberazione n. 998 in data 19 dicembre 1972 della Giunta regionale del Lazio è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Grottaferrata;

Vista la deliberazione consiliare n. 56 in data 9 agosto 1986 con la quale il comune di Grottaferrata ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto per la realizzazione di un liceo scientifico in località « Quarto delle Quercie »;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 non sono state presentate osservazioni;

che il progetto ha ottenuto in data 12 giugno 1984 l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939;

Visto il parere n. 1884 in data 15 marzo 1985 della Soprintendenza archeologica per il Lazio;

Visto il parere 17 giugno 1986, n. 8005 del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Considerato:

che l'area, sulla quale dovrà essere realizzato il liceo scientifico, ha una superficie di mq 16.946 ed è destinata a sottozona « F2 », verde attrezzato;

che in tale sottozona sono ammesse costruzioni pubbliche o di uso pubblico indicate nel piano regolatore generale, con la relativa simbologia;

che il lotto di terreno interessato dalla variante avente nel complesso la superficie di mq 18.946, riguarda anche la strada di accesso, che collega la suddetta area con la provinciale Maremmana Inferiore;

che l'area riguardante tale strada ha una superficie di circa mq 2.000 e risulta riservata parte a strada di piano regolatore generale e parte a « verde speciale G »;

che il progetto, tuttavia, pur essendo conforme alle previsioni di piano regolatore generale, infatti la relativa simbologia indica che l'area va riservata a scuola secondaria, è stato approvato dall'amministrazione comunale ai sensi del quinto comma della legge n. 1/1978 in quanto, essendo decorso il termine di 5 anni previsto dalla legge n. 1187/1968, risultano decaduti i vincoli di inedificabilità o espropriativi sull'area in argomento;

Considerato che il ricorso a tale legge è giustificato anche dalla necessità di reperire in tempi brevi una struttura scolastica del tipo suindicato, corrispondente alle effettive necessità della popolazione, in quanto la struttura attualmente esistente non risulta corrispondere, sia per il notevole incremento della popolazione scolastica, sia per la sopravvenuta inidoneità di alcuni locali nei quali ha attualmente sede il liceo scientifico di Grottaferrata, « alla situazione che si è venuta a maturare nel settore dell'istruzione »;

Considerato che dal punto di vista urbanistico la scelta dell'area, che si presenta con una leggera pendenza verso ovest, appare ammissibile sia perché vicina al centro abitato, sia perché l'urbanizzazione primaria della località in questione è pressoché completa;

che inoltre la rete infrastrutturale viaria, costituita dalla s.s. Anagnina a Sud e dalla strada provinciale Maremmana Inferiore ad est, ben collegano l'area anche con i vicini comuni;

che detta area, infine, confinante a nord e ad ovest con una zona riservata a verde speciale ed ad est e

sud con una zona residenziale estensiva, risulta interessata in parte da una vegetazione costituita da olivi e viti, ma apparentemente non più coltivata;

Considerato che il territorio comunale di Grottaferrata con decreto ministeriale 1° aprile 1983 è stato dichiarato zona sismica con grado di sismicità S9:

che occorre pertanto prescrivere che la realizzazione del progetto potrà trovare attuazione appena verrà rilasciato il nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974;

Visto il voto n. 156/1 emesso dal comitato tecnico consultivo regionale in data 20 febbraio 1987;

all'unanimità:

Delibera:

Con la prescrizione di cui alle premesse è approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 3 gennaio 1978, n. 1 la variante al piano regolatore generale del comune di Grottaferrata relativa alla realizzazione in detto comune di un liceo scientifico, giusta progetto adottato con deliberazione consiliare 9 giugno 1986, n. 56.

La variante viene vistata dall'Assessore all'urbanistica nella planimetria stralcio n. 1, in una planimetria in scala 1:200, in sette planimetrie in scala 1:100 e nella tavola n. 10 (schema fognature).

La presente delibera verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il Presidente
LANDI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 6 agosto 1987, verbale 810/134.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1986, n. 1375.

Legge n. 987/1931. Autorizzazione ad impiantare un vivaio ed esercitare il commercio di piante, semi e bulbi in comune di Roma alla ditta Palisano Gaetano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7122 dell'11 dicembre 1985, concernente « Autorizzazione impianto vivai, esercizio del commercio di piante, parti di piante e semi. Legge n. 987/31 (n. 114 ditte della provincia di Roma) », approvata dalla Commissione di controllo nella seduta del 29 gennaio 1986, verbale numero 724/203;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, concernente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ed in particolare il comma primo dell'art. 1;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere al rilascio delle autorizzazioni nei confronti delle ditte di cui alla predetta deliberazione;

Decreta:

E' concessa a Palisano Gaetano, nato a Bagheria (Palermo), l'8 gennaio 1950, cod. fisc. PLSGTN50A08A546U, l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ad impiantare un vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante, semi e bulbi in comune di Roma, via Appia Antica, 27.

La presente autorizzazione non pregiudica né sostituisce diversa autorizzazione o licenza di competenza di altra autorità e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento ove non dovessero essere osservati i dispositivi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni o integrazioni. Essa ha validità fino a quanto la Regione Lazio non avrà provveduto ad emanare norme al riguardo.

Roma, addì 7 luglio 1986

Il Presidente
MONTALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1986, n. 1376.

Legge n. 987/1931. Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, semi e bulbi in comune di Roma alla ditta Retini Dina.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7122 dell'11 dicembre 1985, concernente « Autorizzazione impianto vivai, esercizio del commercio di piante, parti di piante e semi. Legge n. 987/31 (n. 114 ditte della provincia di Roma) », approvata dalla Commissione di controllo nella seduta del 29 gennaio 1986, verbale numero 724/203;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, concernente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ed in particolare il comma primo dell'art. 1;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere al rilascio delle autorizzazioni nei confronti delle ditte di cui alla predetta deliberazione;

Decreta:

E' concessa a Retini Dina, nata a Sassocorvaro (Pesaro) il 21 marzo 1947, cod. fisc. RTNDNI47C61I459S, l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ad esercitare il commercio di piante, parti di piante, semi e bulbi in comune di Roma, chiosco in via Salaria, alt. n. 1399.